



Corte IV
D-4824/2019

Sentenza del 27 settembre 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
rappresentato dal signor Ugo Di Nisio,
(...),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM dell'11 settembre 2019 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, cittadino afghano, di etnia Hazara, originario del villaggio di B._____, nel distretto di C._____, provincia di D._____, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019, affermandosi minorenni, nato il (...) (cfr. atto n. 1041307-1/2).

B.

Il (...) maggio 2019, l'interessato è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (cfr. atto n. 1041307-12/11; di seguito: verbale 1), durante la quale egli è stato segnatamente interrogato in merito alle sue generalità, alla sua provenienza, come pure circa la sua formazione scolastica e lavorativa, nonché relativo al viaggio che lo avrebbe condotto in Svizzera. In tale contesto, egli ha ribadito la sua minore età, riferendo essere nato nell'anno (...) e di avere (...) anni, ma di non essere sicuro della sua data esatta di nascita, in quanto la data del (...), gliela avrebbero comunicata i genitori che sarebbero però analfabeti e sicuramente non ricorderebbero correttamente, non avendo dei documenti che attesterebbero della stessa (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3). In particolare ha inoltre affermato di essere analfabeta e di non aver mai frequentato alcun tipo di scuola, a causa della situazione d'insicurezza presente nella sua regione (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine indicativamente all'età di (...) anni, verso l'E._____, ove sarebbe rimasto per quattro anni, esercitando l'attività lavorativa quale (...) per un anno, e per tre anni quale (...). In seguito si sarebbe spostato in F._____, ove vi sarebbe rimasto per circa cinque o sei mesi, esercitando quale (...), prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.). Ha inoltre affermato di possedere in Afghanistan, presso il domicilio dei genitori, l'originale della sua taskara e che ne avrebbe fatto pervenire una copia (cfr. verbale 1, p.to 4.03 segg., pag. 8). Alla fine dell'audizione, l'autorità inferiore ha altresì preannunciato al richiedente l'asilo, l'eventualità di esperire una perizia ossea tesa a determinare la sua età (cfr. verbale 1, p.to 9.01, pag. 11).

C.

C.a In data 10 luglio 2019, la SEM ha incaricato il (...), di svolgere una perizia volta a determinare l'età dell'interessato (cfr. atto n. 1041307-17/2).

C.b Le risultanze della medesima perizia medico-legale, inoltrate all'autorità di prime cure il (...), basate su di un esame clinico nonché dei referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra

ed una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari), hanno stabilito che l'età minima del richiedente asilo sarebbe di 17,9 anni, mentre l'età probabile dello stesso si situerebbe tra i 18 ed i 21 anni, non potendo tuttavia escludere formalmente che il medesimo abbia meno di 18 anni, ma negando che lo stesso abbia (...) secondo la data di nascita dichiarata da A. Tali conclusioni sono state dedotte in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari, che conferisce all'interessato un'età ossea di 21,7 anni, ponendo l'età minima a 17,6 anni (con una deviazione standard di 3,7 anni), nonché dall'esame odontostomatologico, che pone l'età minima del richiedente asilo a 18,1 anni (con diverse deviazioni standard tra età minime e massime a dipendenza delle fonti letterarie medico-scientifiche consultate dal medico incaricato).

D.

Nel contempo, con scritto del 10 luglio 2019, il richiedente asilo ha trasmesso alla SEM una copia della fotografia della taskara del padre con la relativa scheda descrittiva, nonché copia della fotografia della sua taskara, emessa il (...), con traduzione giurata in inglese e la relativa scheda di descrizione (cfr. atto n. 1041307-18/3-20/2). In quest'ultima si attesterebbe in particolare che l'interessato avrebbe (...) anni nel 2019.

E.

Il 2 agosto 2019, l'autorità inferiore ha reso partecipe il richiedente asilo delle sue conclusioni circa la sua età anagrafica, ritenendo la minore età del ricorrente come inverosimile. Tale conclusione si baserebbe sia sulle indicazioni confuse, dubbie o carenti inerenti la sua età, fornite dal richiedente asilo durante la prima audizione, che dalla messa in dubbio della fotografia della sua taskara quale mezzo di prova, ritenuto di valore probatorio nullo, anche perché facilmente acquistabile illegalmente nel suo Paese d'origine, nonché dalle risultanze della perizia medica. Pertanto, fondandosi su tali accertamenti, la SEM ha informato l'interessato che lo avrebbe ritenuto maggiorenne nel seguito di procedura e che la sua data di nascita nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC sarebbe stata modificata d'ufficio al (...). Nel contempo ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito al riguardo, consegnandogli una copia anonimizzata della perizia medico-legale svolta.

F.

Il rappresentante legale del richiedente asilo ha presentato le proprie osservazioni in merito il 7 agosto 2019. Nelle stesse ha segnatamente sottolineato come il richiedente avrebbe ribadito la propria minore età e che

avrebbe cercato di produrre l'originale della sua taskara in originale a breve. Concernente la perizia medica esperita, la stessa non sarebbe univoca circa l'età minima dell'interessato, come sostenuto invece dalla SEM, e quindi il medesimo andrebbe ritenuto minorenni, riferendosi al principio del superiore interesse del fanciullo, ed in considerazione delle cautele procedurali garantite ai richiedenti asilo minorenni non accompagnati.

G.

Il 28 agosto 2019, il richiedente ha fatto pervenire la sua presunta taskara originale con la relativa traduzione all'autorità inferiore (cfr. atto 1041307-30/4 e documenti presenti nell'incarto N [...] dell'autorità inferiore).

H.

In data (...) settembre 2019, si è tenuta una seconda audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto n. 1041307-32/13; di seguito: verbale 2), nella quale l'autorità inferiore ha in particolare questionato il richiedente asilo in merito alla taskara presentata, ritenendola di scarso valore probatorio, in quanto facilmente falsificabile (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 2 segg.), nonché circa i suoi motivi d'asilo.

I.

Con parere datato 10 settembre 2019 (cfr. atto n. 1041307-37/2), il rappresentante legale del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM le sue osservazioni in merito al progetto di decisione di quest'ultima autorità del 5 settembre 2019 (cfr. atto n. 1041307-35/7), chiedendo nuovamente che l'interessato fosse considerato quale minorenni, sia a fronte dei due mezzi di prova originali a supporto della minore età del medesimo, che con riguardo alle risultanze medico-peritali.

J.

Con decisione dell'11 settembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto n. 1041307-40/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi al richiedente l'asilo, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione della stessa misura non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria dell'insorgente su suolo elvetico.

K.

Il 19 settembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è

insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni dell'interessato e per complemento istruttorio. Altresì ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese.

Al ricorso, sono stati segnatamente allegati lo scritto del 27 agosto 2019 del rappresentante legale all'autorità inferiore con la copia dei documenti allegati allo stesso (originale della taskara; originale della traduzione giurata in inglese della taskara dell'insorgente; nonché copia della busta di spedizione dei precitati documenti).

L.

In data 26 settembre 2019 è pervenuto al Tribunale l'incarto N (...) da parte della SEM, nel quale sono segnatamente presenti agli atti i documenti supposti originali inerenti la taskara del ricorrente.

M.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3.

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'11 settembre 2019, e non avendo lo stesso contestato né la pronuncia dell'allontanamento, né direttamente il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma unicamente il punto in questione circa la sua età anagrafica in riferimento alla procedura d'asilo ed all'impatto che la medesima valutazione avrebbe sulle allegazioni rese dal ricorrente, anche in merito all'eventuale rilevanza delle stesse ex art. 3 LAsi (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 3), oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente quest'ultima questione.

6.

In tale contesto, si ricorda in limine che, qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione

della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito anche sentenza del Tribunale E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6).

7.

7.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa la sua pretesa minore età, come inverosimili. Invero la taskara presentata dall'interessato, non sarebbe documento sufficiente a provare la sua minore età, in quanto di scarso valore probatorio, poiché facilmente falsificabile nel suo Paese d'origine ed ottenibile da terzi in maniera illegale. Altresì, durante la prima audizione, egli avrebbe fornito degli elementi che farebbero sorgere dei dubbi riguardo alla dichiarata minore età. Non avrebbe infatti saputo indicare la sua data di nascita esatta, ma soltanto il suo anno di nascita (ovvero il [...]), come neppure quella del suo espatrio, o le date di nascita dei suoi fratelli o la differenza di età tra i medesimi e l'interessato, o ancora la data di decesso del fratello G. _____ Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso che la sua età sia di (...), situandolo invece con grande probabilità tra i 18 ed i 21 anni. A fronte di tali considerazioni, la SEM ha pertanto ritenuto maggiorenne il richiedente l'asilo.

7.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha avverso la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, con riferimento agli accertamenti svolti nel caso di specie, ha osservato che l'età minima fissata dall'esame delle articolazioni sternoclaviccolari sarebbe di 17,6 anni. Tale esame avrebbe pari peso rispetto a quello odontostomatologico, che ha posto quale età minima quella di 18,1 anni. Pertanto, a mente dell'insorgente, come avrebbe già ricordato nello scritto del 7 agosto 2019, allorché le conclusioni della perizia non possano escludere la minore età del medesimo, lo stesso sarebbe da considerare quale minore, in forza del principio della tutela dell'interesse superiore del fanciullo, come pure considerando le garanzie procedurali riservate ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Anche nel diritto internazionale vi sarebbero dei riscontri di disposizioni che, in caso di dubbi circa l'età del richiedente, propendono perché questi debba essere considerato come minore. In secondo luogo, il ricorrente a supporto della sua minore età, avrebbe consegnato alla SEM, quali mezzi probatori, l'originale della propria taskara come pure l'originale di una traduzione giurata in inglese del medesimo documento. L'autorità inferiore non avrebbe rilevato e provato alcun indizio di falsificazione nei documenti materiali forniti, e l'evenienza che lo stesso possa essere stato ottenuto dall'interessato in modo illegale,

sarebbe una pure illazione priva di qualsivoglia elemento concreto ed individualizzato. Non vi sarebbe invero nei documenti, alcun elemento dimostrativo che gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale, o siano stati falsificati. Secondo l'insorgente, se la SEM ritiene che gli stessi non siano autentici, dovrebbe pure assumersi l'onere di effettuare gli adeguati accertamenti per motivare in modo concreto e dettagliato, le proprie conclusioni in punto a tale questione. In merito, il ricorrente ha infine citato la decisione del Tribunale D-2762/2018 del 5 luglio 2018, inerente il valore probatorio della taskara. In terzo ed ultimo luogo, l'insorgente ha contestato le conclusioni dell'autorità di prime cure presenti nella decisione avversata, circa le dichiarazioni rese dal medesimo in merito alla sua incapacità di fornire delle indicazioni precise con riferimento a diverse date. In merito a tale punto, egli ha ricordato di essere totalmente analfabeta e di non aver mai frequentato alcuna scuola, oltretutto essere figlio di genitori analfabeti. Avrebbe inoltre sempre svolto soltanto delle attività lavorative manuali. La sua condizione di analfabetismo, non potrebbe però costituire un motivo penalizzante nella procedura d'asilo, anche se comporterebbe delle maggiori difficoltà istruttorie, tanto più in presenza di mezzi di prova originali. A fronte di tali elementi, l'interessato ha ritenuto che l'autorità inferiore, con la propria decisione, abbia omissis di accertare in modo esaustivo gli elementi giuridicamente rilevanti per la presa di decisione.

8.

8.1 Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano dubbi in proposito alla minore età del richiedente l'asilo, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in relazione al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo iter scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; GICRA 2004 n. 30 consid. 6; sentenza del Tribunale D-2240/2019 del 4 giugno 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento ivi citato). Al riguardo, per valutare la verosimiglianza dell'allegata minore età, l'autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi in presenza (art. 7 LAsi). Un'asserita minore età deve essere provata in primo luogo dal richiedente asilo, per quanto una prova sia possibile, o altrimenti almeno resa verosimile, in ossequio all'art. 8 CC, in quanto l'onere della prova gli incombe, anche se la SEM è tenuta d'ufficio a constatare gli elementi rilevanti per la presa di decisione (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata; tra le altre anche: sentenza del Tri-

bunale E-4611/2019 del 23 settembre 2019 consid. 6.1.2 con ulteriori riferimenti citati). Invero, nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

8.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una tomografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di determinare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la consultazione clinica permette, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno-

clavicolare, rispettivamente dall'esame dello sviluppo dentale, l'età minima risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giustificante i medesimi. Nel caso in cui invece l'età minima di entrambi gli esami esperiti è situata al di sotto dei 18 anni – analogamente alla radiografia della mano – non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una maggiore o minore età dell'interessato, senza che in merito sia fatta una dichiarazione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle due varianti (e questo anche se l'età massima in uno dei due esami risultasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2).

8.3 La valutazione dei referti medici succitati, da parte delle autorità preposte, si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o come perizia (cfr. GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.3).

8.4 Nella presente fattispecie, vi è una discrepanza tra l'età minima posta nella TAC delle articolazioni sterno-clavicolari rispetto all'esame dello sviluppo dentale. Invero, secondo gli esiti degli accertamenti medici in parola, l'età minima del ricorrente è stata posta per quanto concerne la tomografia sterno-clavicolare a 17,6 anni, mentre che per l'esame odontostomatologico, l'età minima sarebbe di 18,1 anni. Malgrado nella perizia sia presente una possibile spiegazione medica della differenza tra le età minime rilevate, ovvero ad esempio per una malnutrizione, che potrebbe aver influen-

zato lo sviluppo osseo; tuttavia i rispettivi intervalli tra età minima e massima non si sovrappongono. Invero, per quanto attiene la tomografia sterno-clavicolare, la differenza standard è posta a 3,7 anni, con un'età minima di 17,6 anni ed un'età media di 21,7 anni; mentre per l'esame dello sviluppo dentale, lo scarto tra l'età minima e massima viene differenziata in base ai riferimenti di letteratura scientifica presi in esame ed ai denti esaminati (rispettivamente un'età minima di 18,1 anni ed un'età massima di 22,3 anni – con quindi un intervallo di 4,2 anni – oppure esaminando i soli denti #18 e #28, l'intervallo tra età minima e massima è posto tra un minimo di 1,4 anni ed un massimo di 2,1 anni). Già solo per questo motivo, in conformità alla giurisprudenza succitata (cfr. *supra* consid. 8.2) vi è da riconoscere *in casu* un indizio soltanto di debole probabilità di maggiore età. Inoltre, come rettamente ricordato anche nel gravame dal ricorrente, secondo le stesse conclusioni della perizia medica, pur situando l'età probabile dell'interessato tra i 18 ed i 21 anni, non è possibile escludere formalmente che l'insorgente sia minorenni, anche tenuto conto che il medesimo non ha la stessa provenienza del campione di popolazione di riferimento utilizzato per la valutazione degli esami esperiti.

8.5 Risulta altresì vero che l'insorgente ha depositato agli atti – anche se come rettamente denotato dall'interessato nel ricorso non è stato repertoriato dall'autorità inferiore né nell'indice degli atti né nei mezzi di prova consegnati – una sua supposta taskara originale datata (...) nonché una traduzione giurata in inglese dello stesso documento, che indicherebbero l'età di (...) nel 2019 (cfr. documenti presenti nell'incarto N [...]). Sebbene la taskara non sia annoverabile tra i documenti di viaggio ufficiali, tuttavia essa risulta essere il documento d'identità maggiormente utilizzato in Afghanistan. Pertanto, è un documento ufficiale con fotografia, il quale viene rilasciato al fine di dimostrare l'identità del titolare. La taskara non risulta però un documento sicuro contro possibili falsificazioni, motivo per il quale gli viene riconosciuto un valore probatorio ridotto. Tuttavia, senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

Nel caso in parola, la SEM non ha svolto alcuna verifica per esaminare se la taskara presentata dal ricorrente sia un documento falso (o falsificato) o meno, liquidando tale mezzo di prova con la sola asserzione che sia noto come nel Paese d'origine del ricorrente, lo stesso sia facilmente falsificabile nonché ottenibile da terzi in maniera illegale. Senza un esame della taskara, tendente a stabilire la sua autenticità o meno, non può però essere concluso a priori che la stessa sia stata falsificata od ottenuta da terzi in maniera illegale. In tal senso, l'autorità inferiore ha accertato in maniera

incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Si osserva inoltre che, dalle informazioni in possesso del Tribunale, i due documenti presunti originali agli atti, non presentano visibilmente degli elementi formali di falsificazione. Anche l'iter per l'ottenimento della stessa da parte del padre del ricorrente, descritto dal medesimo (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 2 seg.), risulta essere plausibile. Pertanto, anche se si ritiene che la taskara abbia un valore probatorio ridotto, e che la medesima non provi il giorno esatto della nascita dell'insorgente – essendovi indicato unicamente che avrebbe (...) nel 2019 – tuttavia è un indizio che il richiedente sia nato nell'anno (...) (cfr. nello stesso senso anche: DTAF 2013/30 consid. 4.2.2), come tra l'altro quest'ultimo ha sempre sostenuto in corso di procedura (cfr. atto n. 1041307-1/2; verbale 1, p.to 1.06, pag. 3; verbale 2, D8 segg., pag. 2 seg.).

8.6 Del resto, non possono essere seguite le conclusioni della SEM circa le allegazioni del ricorrente a proposito delle lacune che egli avrebbe dimostrate durante la prima audizione, non essendo in grado di fornire delle date esatte sia concernente la sua età anagrafica e quella dei suoi fratelli, che la data perlomeno approssimativa del suo espatrio. Sebbene in merito, sia d'un canto corretto che il ricorrente non abbia dato delle indicazioni ben determinate circa la sua età anagrafica e riguardo a diversi eventi, nonché quelle dei suoi famigliari, ed in alcuni tratti le stesse risultino anche apparentemente discrepanti (ad esempio: riguardo alla sua età anagrafica, egli fornisce dapprima una data esatta di nascita, asserendo essere nato il [...], in un secondo momento afferma però di non conoscere il giorno ed il mese nel quale è nato, ma soltanto l'anno di nascita, ovvero il [...] [cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3]; o rispetto alla data nel quale egli sarebbe rimasto ferito ad una [...], avendo dapprima dichiarato avere avuto [...] anni [cfr. verbale 1, p.to 1.17.04], ed in seguito invece dieci anni e mezzo o undici anni prima rispettivamente all'età di [...] o [...] anni [cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6]), tali carenti informazioni e contraddizioni sono spiegabili in modo plausibile sia sulla base della sua asserita giovane età al momento dei fatti, che dell'analfabetismo e del suo percorso scolastico totalmente assente (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 1.17.04, pag. 4). D'altro canto, l'interessato è comunque riuscito a rendere delle dichiarazioni sufficientemente attendibili riguardo al suo curriculum lavorativo ed al viaggio d'espatrio, fornendo delle età e dei periodi indicativi, come pure le età (esprese in anni) dei fratelli (che avrebbero rispettivamente: la sorella H. _____ [...] anni, il fratello I. _____ [...] anni e il fratello J. _____ [...] anni [cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 7; verbale 2, D25, pag. 4]), nonché del padre e della madre (cfr. verbale 1, p.to 1.16.04, pag. 4). Egli, nel complesso, ha quindi fornito alle autorità d'asilo, riguardo alle sue dichiarazioni, degli elementi validi a sostegno della sua presunta minore età.

9.

Visto tutto quanto sopra, senza esperire ulteriori accertamenti, in particolare riguardo ai supposti due documenti originali presentati dal ricorrente, tra i quali vi è la sua pretesa taskara originale, il Tribunale non può giungere ad un fondato convincimento riguardo all'età anagrafica dell'insorgente. Ora, va rammentato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 13 con ulteriori riferimenti citati). In tal senso, il Tribunale ritiene giudizioso – sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale – retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in questa sede – anche tenuto conto dei termini procedurali imposti dalla nLAsi ex art. 109 cpv. 1 LAsi per la procedura celere – essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 7^a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). In tal senso, si invita dapprima l'autorità inferiore ad accertare se i documenti presentati dal ricorrente siano autentici, ed eventualmente – anche tramite una domanda d'ambasciata – richiedere delle informazioni nel Paese d'origine del ricorrente, che possano far giungere per lo meno ad una conclusione di verosimiglianza preponderante riguardo alla questione dell'età dell'insorgente. In seguito, ed a dipendenza dei risultati degli accertamenti effettuati, la SEM emanerà una nuova decisione, rispettando la procedura per minorenni non accompagnati, nel caso in cui la minore età dell'insorgente risultasse infine dai complementi istruttori effettuati provata o per lo meno maggiormente verosimile.

10.

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM dell'11 settembre 2019 è annullata, per violazione dell'obbligo di accertare in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la

stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), per completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e l'emanazione di una nuova decisione.

11.

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, è da considerarsi priva di oggetto.

12.

Infine, ai sensi dell'art. 111a^{ter} LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

13.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'11 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria (chiarimento dell'età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non sono accordate spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari